

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 47/2022

PAGINA

1/5

OGGETTO

SOGGETTI OBBLIGATI ALLA FATTURAZIONE ELETTRONICA DAL PRIMO LUGLIO 2022

AGGIORNAMENTO

9 GIUGNO 2022

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 1, comma 3, D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127
Art. 18, commi 2 e 3, DL 30 aprile 2022, n. 36

ALLEGATI

CLASSIFICAZIONE

DIRITTO TRIBUTARIO
IVA
FATTURAZIONE ELETTRONICA TRA PRIVATI

CODICE CLASSIFICAZIONE

20
020
021

COLLEGAMENTI

CIRCOLARE N. 61/2018 - OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA NEL SETTORE PRIVATO DAL 1 GENNAIO 2019 (BUSINESS TO BUSINESS E BUSINESS TO CONSUMER)
CIRCOLARE N. 96/2020 - FATTURA ELETTRONICA: NUOVE SPECIFICHE TECNICHE DAL 2021
CIRCOLARE N. 41/2021 - NUOVI TERMINI E MODALITA' DI VERSAMENTO PER ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO

REFERENTE STUDIO

dott.ssa Adriana ADRIANI

BRIEFING

Dal prossimo 1° luglio 2022 è stato esteso l'obbligo di fatturazione elettronica. La novità in esame prevede l'obbligo di fatturazione elettronica per i contribuenti forfettari, i soggetti in regime di vantaggio e le associazioni sportive dilettantistiche, che nell'anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25mila euro.

Per tutti gli altri, ovvero le micro-partite Iva che non raggiungono la predetta soglia, la fatturazione elettronica diverrà obbligatoria dal 1° gennaio 2024.

I SOGGETTI OBBLIGATI DAL 1° LUGLIO 2022

A partire dal prossimo 1° luglio 2022 è stato esteso l'obbligo di fatturazione elettronica. A prevederlo è l'articolo 18 del decreto «PNRR 2» (DL 36/2022), rubricato «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2022.

Pertanto, l'obbligo di fatturazione elettronica è esteso ai soggetti ad essa esonerati, più precisamente:

- ai soggetti in «regime di vantaggio» previsto per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, Dl 98/2011;
- ai soggetti forfettari, ovvero i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65mila euro, di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge 190/2014;
- alle associazioni sportive dilettantistiche, ovvero coloro che hanno esercitato l'opzione di cui agli articoli 1 e 2 della Legge 398/1991 e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 65mila euro.

Eliminato l'esonero per i predetti soggetti, l'obbligo di fatturazione elettronica scatta a partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti che nell'anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25mila euro.

Per i restanti soggetti – cioè le cosiddette micro-partite Iva, vale a dire i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 25mila euro, ragguagliati ad anno – l'obbligo della fatturazione elettronica è previsto per tutti, senza alcun esonero, a partire dal 1° gennaio 2024.

FATTURA ELETTRONICA

Il contribuente obbligato a emettere la fattura elettronica ha a disposizione gratuitamente 3 tipi di programmi per predisporre le FE:

1. la prima soluzione permette di predisporre e trasmettere in formato XML la fattura al Sistema di Interscambio (SdI) grazie all'utilizzo della procedura web dell'Agenzia delle Entrate presente nella sezione denominata «Fatturazione elettronica e conservazione», all'interno del portale «Fatture e Corrispettivi»;
2. la seconda soluzione consente la generazione della fattura in formato XML grazie a un software scaricabile su PC – tale procedura può essere utilizzata anche senza essere connessi in rete. In questo caso, il file salvato sul proprio PC dovrà essere trasmesso, dopo essersi collegati alla rete, aprendo il portale «Fatture e Corrispettivi» e utilizzando la funzione di sola «Trasmissione» della FE presente nella sezione «Fatturazione elettronica» ovvero, in alternativa, si potrà trasmettere la fattura via PEC, inviandola come allegato al messaggio di PEC all'indirizzo sdi01@pec.fatturapa.it;
3. la terza soluzione consente di creare e inviare la FE mediante un'App per tablet e smartphone, denominata «Fatturae», scaricabile dagli store Android o Apple.

Per permettere al programma di riconoscere la tipologia di regime fiscale del soggetto emittente si dovrà avere cura di indicare nel programma il relativo codice.

Nel caso di soggetto:

- in regime forfettario il codice è RF-19;
- in regime di vantaggio il codice è RF-02.

Inoltre, ai fini dell'emissione della FE da parte dei contribuenti minimi/forfettari è opportuno segnalare che le fatture sono emesse senza applicazione dell'Iva e, dunque, sono soggette a imposta di bollo. Questi due aspetti richiedono una particolare attenzione in quanto:

- ▶ le operazioni senza applicazione dell'Iva dovranno essere contraddistinte nella FE con il codice natura «N2.2»;
- ▶ l'imposta di bollo seguirà la modalità elettronica del Dm 17 giugno 2014.

Il contribuente, tra l'altro, dovrà provvedere al versamento dell'imposta di bollo in modalità telematica con cadenza trimestrale.

Visto che l'obbligo per l'emissione della FE per i suddetti soggetti scatta a partire dal 1° luglio 2022 e, dunque, per le operazioni del 3° trimestre 2022, la relativa imposta di bollo dovrà essere versata il 30 novembre 2022 (con codice tributo 2523) – tenendo presente che sempre in tale data si potrà effettuare anche il pagamento dell'imposta di bollo dovuta per il primo e il secondo trimestre qualora siano complessivamente inferiori all'importo di 250 euro.

CONSERVAZIONE E CONSULTAZIONE

I soggetti obbligati all'emissione delle fatture in formato elettronico dovranno anche procedere alla loro conservazione elettronica, secondo quanto disposto dall'articolo 39 del DPR 633/1972. Per il processo di conservazione elettronica essi potranno utilizzare i servizi forniti da operatori privati certificati ovvero il servizio di conservazione reso disponibile dall'agenzia delle Entrate, accessibile dall'utente dalla sua area riservata del portale «Fatture e Corrispettivi», che permette la conservazione elettronica a norma di tutte le fatture emesse e ricevute elettronicamente attraverso il Sistema di Interscambio.

Ricordiamo che l'agenzia metta a disposizione, previa, specifica, adesione:

- un servizio gratuito di conservazione a norma delle fatture elettroniche, secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale e dai suoi provvedimenti attuativi, in particolare il decreto MEF del 17 giugno 2014;
- un servizio per la consultazione e l'acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici.

I due servizi hanno finalità diverse e richiedono, ognuno, una specifica adesione.

Con riferimento ai servizi di consultazione segnaliamo che lo scorso anno è arrivata una proroga al 31 dicembre 2021 per il termine di adesione al servizio, grazie al Provvedimento del 3 novembre 2021. Tale slittamento ha delineato questo perimetro:

- ❖ dal 1° gennaio 2022 chi non ha aderito al servizio di consultazione, non può consultare e scaricare i file delle fatture, ma consultare solo i dati fattura;
- ❖ chi aderisce dal 1° gennaio 2022 può consultare e scaricare i file delle fatture pervenute a SdI dal giorno successivo l'adesione al servizio;
- ❖ chi ha aderito entro il 31 dicembre 2021 può consultare e scaricare i file delle fatture pervenute a SdI anche prima della data di adesione, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del SdI.

SANZIONI E TERMINI DI FATTURAZIONE

Il decreto 36/2022 in esame ha previsto un periodo di transizione, che va dal 1° luglio fino al 30 settembre 2022, in cui è disposta una sorta di «tolleranza» ai fini sanzionatori.

Il legislatore ha previsto che nel terzo trimestre 2022, per i soggetti ai quali l'obbligo di fatturazione elettronica è esteso a decorrere dal 1° luglio 2022, non sono previste sanzioni – di cui all'articolo 6, comma 2, del D.Lgs 471/1997 – nel caso in cui la fattura elettronica sia emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

Alla luce di tale disposto, in termini di emissione le novità in commento comportano che:

- ❖ Nel 3° trimestre 2022 le fatture potranno essere emesse entro il mese successivo dall'effettuazione dell'operazione;
- ❖ Dal 4° trimestre 2022 in poi, le fatture potranno essere emesse entro i 12 giorni dall'effettuazione della cessione dei beni o prestazione dei servizi.

In caso di tardiva emissione della fattura elettronica la sanzione prevista va dal 5% al 10% dei corrispettivi non documentati o registrati. L'importo previsto è da 250 euro a 2mila euro se la violazione non rileva ai fini della determinazione del reddito

OPERAZIONI TRANSFRONTALIERE E CON SAN MARINO

Dal 1° luglio 2022, con l'estensione degli obblighi di fatturazione elettronica ai soggetti in regime forfettario, in regime “di vantaggio” (di cui all'articolo 27, comma 1 e 2, D.L. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 111/2011) e alle Asd ed associazioni assimilate (con opzione di cui agli articoli 1 e 2, L. 398/1991) che abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro nell'anno precedente, è esteso a tali soggetti anche la comunicazione delle operazioni transfrontaliere (cd. “Esterometro”).

Tuttavia, si ricorda che secondo le disposizioni dell'articolo 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015, per le operazioni transfrontaliere effettuate a partire dal 1° luglio 2022, la trasmissione telematica va effettuata utilizzando lo SdI secondo il formato XML previsto la fatturazione elettronica tra soggetti passivi Iva nazionali.

In conclusione tale nuova modalità di invio dei dati che sostituisce dal 1 luglio la comunicazione delle operazioni transfrontaliere (cd. “Esterometro”) sarà obbligatoria anche per i soggetti in esame.

Con riferimento alle fatture relative ai rapporti di scambio con San Marino l'estensione della fatturazione elettronica, prevista dall'articolo 12 del decreto Crescita (DI 34/2019) e attuata dal decreto MEF del 21 giugno 2021, comporta che dal 1° luglio 2022 si dovrà adottare la FE anche per le suddette operazioni e, pertanto, sempre a partire da tale data anche i contribuenti minimi/forfettari dovranno adeguarsi alle novità descritte, essendo decaduto il loro esonero dalla fatturazione elettronica.

DIVIETO EMISSIONE FATTURA ELETTRONICA SISTEMA TESSERA SANITARIA (STS)

Si ricorda che indipendentemente dal regime fiscale adottato rimane il divieto di emissione della fattura elettronica per i soggetti tenuti all'invio dei dati sistema tessera sanitaria.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 47/2022

PAGINA

5/5

Infatti, l'art. 10-bis, DL n. 119/2018 aveva introdotto il divieto di emissione della fattura elettronica per i soggetti tenuti all'invio dei dati STS per il 2019. Tale divieto è stato prorogato per il 2020 e il 2021 ad opera, rispettivamente, del DL n. 124/2019, c.d. "Collegato alla Finanziaria 2019", e dell'art. 1, comma 1105, Legge n. 178/2020.

Da ultimo l'art. 5, comma 12-quater, DL n. 215/2021 ha esteso tale divieto al 2022.

Si rammenta che le disposizioni di cui al citato art. 10-bis "*si applicano anche ai soggetti che non sono tenuti all'invio dei dati dal Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche*".

COORDINAMENTO CON LO STUDIO

Lo STUDIO ADRIANI rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore delucidazione, riservandosi la facoltà di aggiornamenti sulle eventuali novità e relativi adempimenti di vostro interesse.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati -
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

(Un associato)

dott.ssa Adriana ADRIANI